

N. 00924/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00474/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2012, proposto da: S.D.L. Energia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Leonardo Rossi, Lidia Redaelli, con domicilio eletto presso Lidia Redaelli in Brescia, via Solferino, 30; Immobiliare Sole Snc, rappresentata e difesa dagli avv. Lidia Redaelli, Leonardo Rossi, con domicilio eletto presso Lidia Redaelli in Brescia, via Solferino, 30;

contro

Comune di Cavernago, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bari, con domicilio eletto presso Barbara Bari in Bergamo, via Alberico Da Rosciate, 28;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Simone Adobati, Giuseppe Volpi, Vincenzo Santoro, Ezio Enrico Trinca Rampelin, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Togni, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

per l'annullamento

della delibera C.C. n. 4 del 20/2/2012 avente ad oggetto l'approvazione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (in parte qua);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cavernago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - La prima Società ricorrente ha in esercizio, nell'ambito territoriale di una zona di cui qui lamenta essere intervenuta una illegittima classificazione sotto il profilo acustico, un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili consentito con autorizzazione n. 754 del 16/3/2011 dalla Provincia di Bergamo (D.Lgs 387/2003).

2 - La seconda Società ricorrente, che era proprietaria anche dei capannoni dove si svolge l'attività di cui sopra, dichiara di essere interessata soprattutto al profilo urbanistico della zona sopra indicata stessa in cui sono allocati i detti stabili in discorso ed altri di interesse; ma ciò solo in relazione alla futuribile realizzazione, cessata l'attività suddetta, di un centro fitness e benessere con annessa piscina (v. ora indicazioni di PGT).

3 - Ciò premesso ed altrimenti premesso che la posizione di partenza di tale seconda Società verrà esaminata successivamente, si riassumono le censure introdotte al seguito delle quali si pretende una allocazione acustica di classe III anziché di classe II così come determinata dal Comune stesso:

a - violazione e falsa applicazione della L. 447/95, della L.R. 13/2001 ed, in particolare, dell'art. 2, comma 3 lett. f) della L.R. 13/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 7/9776 del 12/7/2002, la quale ultima esige la perfetta corrispondenza fra destinazione d'uso effettiva e classe acustica assegnata, tenuto conto che la classe III comprende le aree miste, come quella di cui si controverte; eccesso di potere nell'aver classificato l'area in classe II invece della prevista classe III;

b - eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, dell'illogicità e della contraddittorietà, in quanto il Comune - in presenza di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzato ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 387/2003 - per cui, da un lato, sarebbe stata assente un'attività che potrebbe essere svolta solo all'interno di certe classi acustiche, dall'altro, previste per le aree dove questa attività è esercitata classi acustiche che, sostanzialmente, non ne consentirebbero l'esercizio, atteso che in sede di conferenza di servizi il Comune ha imposto come prescrizione la cessione del calore prodotto dall'impianto ai propri edifici comunali;

c - violazione e falsa applicazione della L.R. Lombardia 13/2001 nella parte in cui il Comune, chiamato in sede di riadozione del piano, ha modificato i termini già adottati in precedenza ed in

seguito confermati con la Delibera di approvazione; difformità ed illogicità dell'agire amministrativo; eccesso di potere per sviamento in quanto l'inclusione in classe II – in assenza di motivazioni tecniche – comporta un surrettizio mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, da area mista industriale/artigianale ad aree destinate ad uso prevalentemente residenziale;

d - eccesso di potere per sviamento, in quanto il Comune si è avvalso della potestà di introdurre le classi acustiche per conseguire le differenti finalità di diminuzione dei livelli di rumore; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; manifesta illogicità dei fatti;

e – violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. 241/90; eccesso di potere consistente nella violazione del principio del giusto procedimento, nella lealtà della PA nello svolgimento dell'iter di adozione ed approvazione del piano; violazione del principio del buon andamento, del corretto agire amministrativo e dei rapporti di sana e leale collaborazione tra le parti;

f – violazione e carenza di motivazione nelle controdeduzioni svolte dallo Studio Europeo alle osservazioni proposte dalla ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990;

g - violazione del principio di leale collaborazione; violazione del principio di buon andamento e proporzionalità; violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 201/77/CE; 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE e del D.Lgs 387/2003.

4 – E' stata anche introdotta domanda risarcitoria.

5 – Si è costituito in giudizio anche l'intimato Comune controbattendo, in modo puntuale e dettagliato, tutte le argomentazioni della parte ricorrente indi concludendo per l'infondatezza del ricorso.

6 – Sono intervenuti ad opponendum diversi cittadini di consolidata vicinitas alla zona in discorso e pur con abitazioni presumibilmente in essa allocate sotto il profilo acustico (classe II). I medesimi hanno concluso allo stesso modo del Comune.

7 – Dopo scambi di memorie ulteriori la causa è stata portata in discussione all'Udienza Pubblica del 30/10/2013 e, dopo breve trattazione, spedita in decisione .

8 – Osserva in primo luogo il Collegio che la posizione della seconda Società ricorrente non ha alcuna puntuale specificazione utile per coltivare in modo principale e coadunato con la prima Società il presente ricorso. Infatti essa si limita ad osservare di essere stata un tempo proprietaria di quei capannoni ove ora si svolge l'attività dell'altra Società. Inoltre gli ulteriori argomenti dalla medesima prospettati, a fini di legittimazione attiva come sopra circostanziata, riguardano la prospettata necessità che, in sede di approvazione finale di PGT, i vari immobili di residuo interesse altrimenti ancora allocati in detta zona acustica, possano essere destinati a quelle attività sopra descritte sub 2: di certo poco conciliabili con le attività della prima Società. Sicché, a tutto concedere, la Società immobiliare Sole S.r.l. può vantare una presenza giustiziale declinabile come mero intervento ad adiuvandum, idealmente separando le due vicende dal punto di vista formale e processuale.

9 – Tanto premesso consente di concentrare l'attenzione sulla posizione della prima Società.

9.1. – Si può così rilevare che l'attività di quest'ultima e cioè quella di produzione dell'energia elettrica è stata autorizzata ed ha visto la luce in data antecedente alla definitiva compattazione del piano acustico in discorso.

9.2. – Ritiene meditatamente il Collegio e pure al seguito di un confronto interno, che la detta prima Società non sia oggetto, in relazione alla vicenda in discorso, di una lesione attuale sufficientemente circostanziata da consentirle che il presente ricorso sia esaminato nel merito.

9.2.1. – Infatti l'altrimenti fatto di cui sub 9.1. determina che la detta Società sia legittimata a continuare l'attività in discorso anche nell'ambito della classe acustica II essendo anche la medesima attività destinata a venir meno ed altresì tenendo conto che, a termini di PRG, per i detti capannoni rilevavano funzioni pubblicistiche, in ipotesi, collegabili anche all'attività stessa di cui sopra.

9.2.2. – D'altra parte non insistono, al momento, provvedimenti specifici che, in applicazione dei limiti di classe II, impongano alla Società la realizzazione di accorgimenti di insonorizzazione e/o di relativa mitigazione acustica.

10 – La domanda risarcitoria, date le conclusioni, resta priva del tutto di fondamento utile.

11 – Le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, dichiara inammissibile il ricorso per entrambe le Società; respinge la domanda risarcitoria.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)